**Allegato 1**

**SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO - dal 01/07/2020 al 30/06/2023 CIG Z022D21828**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Art.1 – Oggetto dell’appalto**

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato) il servizio triennale di brokeraggio assicurativo (identificativo da CPV 66518100-5), come disciplinato dal D.Lgs 209/2005 e s.m.i, a favore del Comune di Porto Mantovano.

Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker di attività di analisi ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune di Porto Mantovano, e comprende le seguenti attività specialistiche:

* analisi preliminare dei rischi in capo all’Amministrazione Comunale, e delle relative coperture assicurative e formulazione del programma assicurativo dell’ente, tenendo conto altresì che il Comune di Porto Mantovano controlla la società partecipata A.SE.P. SRL di Porto Mantovano che svolge, in base a convenzioni, attività di manutenzioni delle strade comunali e parchi giardini comunali nonché numerose altre attività istituzionali per conto dell’Ente; l’attività di analisi del broker pertanto dovrà tener conto anche della necessità di garantire la copertura assicurativa del Comune di Porto Mantovano quale ente proprietario del patrimonio comunale e nel contempo formulare proposte per garantire condizioni assicurative economicamente convenienti per l’Ente stesso;
* eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate, nel pieno rispetto delle indicazioni pronunciate dalla Corte dei Conti in materia di spending review e di responsabilità amministrativa;
* servizio di supporto al RUP comunale nella predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, del mercato assicurativo e delle pronunce della Corte dei Conti;
* collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con il supporto tecnico del Broker e sia per quelli già in corso;
* tenuta di apposito scadenziario dei premi assicurativi per pre-segnalare in tempi congrui all’Ente, i termini di pagamento e l’entità dei premi, per garantire la continuità della copertura assicurativa;
* assistenza e gestione di eventuali sinistri inerenti le polizze stipulate dall’Amministrazione Comunale a copertura dei propri rischi; le richieste di apertura di sinistro inviate mediante email dal Comune al broker, avranno validità anche nei confronti delle compagnie assicurative di riferimento;
* segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
* redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
* presentazione di un rapporto periodico sull’andamento della sinistrosità.

L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell’Amministrazione Comunale, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il servizio verrà svolto secondo il presente capitolato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal broker.

Si specifica che i premi assicurativi vengono corrisposti dal Comune di Porto Mantovano direttamente alle compagnie assicuratrici. Il costo del servizio prestato dal broker, definito in sede di confronto concorrenziale in base alla presente indagine di mercato, viene corrisposto dal Comune di Porto Mantovano direttamente al broker. I premi assicurativi pertanto non comprendono il costo del broker. Il servizio di brokeraggio assicurativo dovrà prestare particolare attenzione affinchè il Comune riceva, con congruo anticipo, dalle compagnie assicurative, gli avvisi di pagamento. Inoltre il broker dovrà segnalare con la massima celerità eventuali ritardi nel pagamento e/o nella regolazione dei premi assicurativi affinchè il Comune di Porto Mantovano proceda con tempestività.

**Art.2 – Importo contrattuale – Valore dell’appalto**

a) **Importo contrattuale** - Il costo corrispettivo del servizio di brokeraggio assicurativo viene definito in sede di aggiudicazione del servizio stesso a seguito di confronto concorrenziale e viene pagato annualmente dal Comune di Porto Mantovano direttamente al Broker, anticipatamente per detto periodo di riferimento. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei premi assicurativi alle compagnie assicurative che verranno pagati dal Comune di Porto Mantovano direttamente alle compagnie stesse; pertanto i premi assicurativi non dovranno comprendere il costo del Broker.  Nel corrispettivo spettante al Broker sono ricompresi tutti i servizi elencati e dettagliati nella relazione tecnico-illustrativa, nel presente capitolato speciale nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pongono a carico del Broker.

b) **Valore dell’appalto** - Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità del valore stimato dell’appalto (es. procedura applicabile, cauzione ecc.) si stima in €. 15.600,00 imposte escluse, l’importo presunto del servizio di brokeraggio per la durata di anni 3 (tre). Tale importo è stato calcolato moltiplicando per tre il valore posto a base d’asta pari all’importo annuo di € 5.200,00 + IVA sul quale l’offerente applica una percentuale di ribasso. Tale importo è meramente indicativo.

**Art.3 – Durata, decorrenza del servizio**

Il servizio avrà durata di anni tre decorrenti presumibilmente dal 01/07/2020 al 30/06/2023 e comunque dalla data dell’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto, se successiva. Il Comune di Porto Mantovano si riserva la facoltà di prosecuzione del rapporto contrattuale, su richiesta del Comune stesso, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento della nuova procedura amministrativa di affidamento, fino alla stipula del contratto, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

E’ escluso ogni tacito rinnovo.

**Art.4 – Rischi di interferenze**

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 9.04.2008 n°81 e la delibera dell’AVCP n° 8 del 5 marzo 2008, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è pertanto stimato in Euro = Zero/00.

**Art.5 – Obblighi delle parti**

Con la partecipazione alla presente gara il concorrente riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto, impegnandosi, nello svolgimento del servizio e alla loro completa osservanza. Il broker si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a:

* impiegare propri mezzi e risorse nell’espletamento del servizio con l’assunzione diretta dei rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso;
* svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse del Comune di Porto Mantovano e nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente capitolato, e sulla base delle indicazioni del Comune;
* garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi del Comune, oggetto del presente affidamento;
* non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, ma svolgere la propria attività in collaborazione con i medesimi;
* non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;
* operare quale intermediario per il Comune, con azioni previamente concordate con la stessa, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale sia neI rapporti con il Comune sia nei rapporti con le compagnie assicuratrici;
* mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
* assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come individuato ai sensi presente capitolato;
* fornire esaustive informazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;
* garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
* recarsi, anche a richiesta, presso gli uffici del Comune ogni qual volta ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio;
* comunicare tempestivamente al Comune modifiche di qualsiasi tipo eventualmente intervenute (cambio indirizzo, e-mail, persone firmatarie ecc.);
* mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio;

Il Comune di Porto Mantovano si impegna a:

* rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
* fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completamento e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
* citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i servizi assicurativi che si avvale dell’assistenza del broker.

**Art.6 – Organizzazione del servizio - Referente**

Il Broker, per l’adempimento del servizio, dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune, preferibilmente mediante email, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico. A tal fine dovrà mantenere in essere la struttura organizzativa contenuta nell’offerta tecnica così come accettata dal Comune. Per la regolare esecuzione, l’aggiudicatario dovrà nominare un referente, le cui generalità dovranno essere comunicate al responsabile del procedimento del Comune all’avvio del servizio. Il referente dovrà possedere adeguata esperienza professionale nonché essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. Il referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi richiesti e sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate. Ogni comunicazione, richiesta, contestazione e quant’altro saranno trasmesse al referente e si intendono come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, all’esecutore del presente contratto. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dal Comune dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’esecutore. Qualsiasi variazione dovesse intervenire in capo al referente, sia temporanea che definitiva, dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento del Comune, indicando altresì il nuovo soggetto individuato.

**Art.7 – Svolgimento dell’incarico**

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Porto Mantovano l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente assicurativo, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né è in grado di impegnare il Comune verso l’esterno se non previa ed esplicita autorizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Broker deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità operando in modo da non recare pregiudizi agli interessi del Comune.

**Art.8– Riservatezza**

Tutti i documenti prodotti dall’aggiudicatario saranno di proprietà del Comune.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente servizio. L’aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

* non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta del Comune;
* limitare al proprio personale la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune, allo strettamente indispensabile, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza.

**Art.9 – Responsabilità del Broker**

Il Broker dovrà svolgere il servizio alle condizioni di cui al progetto di servizio e all’offerta presentata nell’interesse esclusivo del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività del Comune. Il Broker è responsabile per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi del Comune e/o dei funzionari preposti al servizio. Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio. Il Broker risponde altresì di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.12.

**Art.10 – Obblighi dell’esecutore**

Il Broker esecutore si obbliga:

a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;

b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano la ditta esecutrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

d) ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l'andamento del Comune, delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del proprio servizio. L’esecutore risponde direttamente dell’operato di tutti i propri dipendenti nei confronti del Comune.

**Art.11 – Cessazione iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, violazione disposizioni D.Lgs 209/2005**

Qualora, durante l’esecuzione del servizio, si verifichi la cessazione dell’iscrizione RUI ex art.109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i, o qualora l’aggiudicatario, pur essendovi iscritto, operi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo, il servizio verrà immediatamente a cessare con conseguente risoluzione di diritto del contratto e con riserva del Comune di agire per il risarcimento dei danni derivanti.

**Art.12– Polizza Assicurativa**

Il broker, in sede di manifestazione di interesse, dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenza ed errori professionali stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D.Lgs 209/05, con un massimale adeguato. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16.

**Art.13 – Varianti**

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre varianti al contratto sottoscritto nei casi e nei limiti dettati dall’art.311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni predette alle stesse condizioni previste nel contratto. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile unico del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’operatore economico maggiori oneri.

**Art.14 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il Comune di Porto Mantovano provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente alle compagnie assicurative. Il broker dovrà trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il Broker verifica che le compagnie emettano le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanziate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto pagamento, fatte salve le polizze che si perfezionano nel momento di accettazione delle clausole, che verranno consegnate non appena ricevute dalla compagnia assicurativa. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato da parte della compagnia assicurativa faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento sarà ritenuto, a tutti gli effetti di legge, come quietanza liberatoria per il Comune

**Art.15 – Penali**

Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni, inadempienze o ritardi che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Comune di Porto Mantovano si riserva la facoltà dell’applicazione delle penalità sotto indicate. Per il ritardo, imputabile all’esecutore, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: 1. ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es: bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera d’invito, schema di contratto, modulistica ecc..) all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi: Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna fissato di volta in volta con nota Comune; 2. ritardo nei tempi di risposta alle richieste del Comune: Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con nota Comune; 3. ritardo nella segnalazione preventiva dei dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi dovuti, rispetto ai termini indicati al precedente all’art. 14: Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale di ritardo. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 30 (trenta) giorni, è facoltà del Comune avvalersi delle disposizioni di cui al successivo art. 16. Per le violazioni o inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, così come definito e richiesto dall’art.1 del presente capitolato, il Comune potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempienza e variabile, a insindacabile giudizio dell’Ente, da un minimo di €. 200,00 (euro duecento) ad un massimo di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). L’applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il broker avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni sulle quali il Comune deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) successivi, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento e/o ritardo. Il Comune si riserva, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali annuali ed indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc, con esecuzione del servizio in danno del contraente inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

**Art.16 – Recesso e Risoluzione del Contratto**

E’ in facoltà del Comune, per motivate ragioni di interesse pubblico, recedere unilateralmente dal contratto, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC posta elettronica certificata, recante le motivate ragioni suddette. In caso di gravi e reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta dalle contestazioni di addebito con l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviato al broker mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto, ex art. 1456 codice civile, qualora:

1. venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);

2. mancato rinnovo della polizza per responsabilità civile, di cui all’art.12 del presente Capitolato;

3. frode nell’esecuzione del servizio;

4. inottemperanza da parte del broker delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i;

5. violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art.8 del presente capitolato;

6. cessione totale o parziale del contratto;

7. violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara;

8. inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;

9. violazione del divieto di agire in nome e per conto del Comune di cui agli artt.5 e 7;

10. ritardi ingiustificati, superiori a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di cui all’art. 15 del presente Capitolato;

11. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

E’ fatto salvo ogni diritto del Comune di procedere per i danni subiti. Il Comune si riserva altresì il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa di negligenze, errori professionali del broker o di eventuali suoi collaboratori.

**Art.17 – Subappalto - cessione del contratto e del credito**

Il subappalto non è ammesso. E’ vietata la cessione del contratto del servizio in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni al Comune. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L’esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. Il Comune effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati dal broker aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs. 196/2003).

**Art.19 – Procedura di aggiudicazione**

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione al soggetto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, valutando prezzo e qualità del servizio offerto, a seguito pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’“Avviso pubblico per indagine di mercato”

**Art.20 – Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art.206 del D.Lgs 50/2016, si dovrà procedere all’accordo bonario. Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Mantova. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio. In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 208 e seguenti del succitato D.Lgs 50/2016, con esclusione espressa della procedura arbitrale.

**Art.21 – Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e nella determina a contrarre, si rinvia a quanto disposto alle altre norme applicabili in materia.